

# Il Ministero della Sanità sul nuovo regolamento di Polizia Mortuaria

di Leonardo Toti

Desidero innanzitutto illustrare brevemente le motivazioni che portarono il Ministero della Sanità alla determinazione di una revisione completa del Regolamento di polizia mortuaria del 1975, già a pochi anni dalla sua entrata in vigore.

Detto Regolamento, infatti, che innovava profondamente rispetto alla precedente normativa del 1942, era stato oggetto di numerose richieste di chiarimenti e proposte di modifiche tant'è che più volte si dovette far ricorso alla emanazione di circolari esplicative, previa

acquisizione di parere del Consiglio Superiore di Sanità o dell'Ufficio Studi e Legislazione del Ministero, a seconda della natura del quesito e fu esperita la procedura per la modifica del quinto comma dell'art. 28 per consentire che lo spessore minimo delle tavole di legno delle casse utilizzate per il trasporto delle salme all'estero o fuori Comune fosse ridotto da 30 a 25 mm. .

Ulteriori elementi di valutazione che consigliarono la scelta della revisione dell'intero Regolamento, scelta peraltro giudicata "positivamente opportuna" dal Consiglio di Stato nelle premesse al prescritto parere di competenza, furono rappresentati dai provvedimenti di regionalizzazione del 1977 e dalla entrata in vigore della legge di riforma sanitaria del 1978 che hanno eliminato dal nostro ordinamento le tradizionali figure dell'Ufficiale sanitario e del Medico provinciale e trasferito alle Unità sanitarie locali talune attribuzioni già dei Comuni o delle Province.

Tralasciando gli altri aspetti migliorativi del nuovo Regolamento, rispetto a quello precedentemente in vigore, mi limiterò ad esaminare quelli che maggiormente interessano in questa sede e cioè i riflessi positivi che possono derivare alla gestione di un'area cimiteriale in conseguenza del diverso comportamento da tenere in occasione della estumulazione di una salma e delle

nuove disposizioni in materia di cremazione.

Per quanto concerne il primo punto va ricordato che il D.P.R. 23.10.1975, n. 803, stabiliva che le salme estumulate, indipendentemente dal periodo trascorso dal momento della tumulazione e dalle trasformazioni subite, previe adeguate aperture praticate sulla cassa metallica, andavano inumate per un periodo minimo di cinque anni nel caso di salme estumulate allo scadere di concessioni ultraventennali, periodo ulteriormente riducibile in presenza di autorizzazione all'abbreviazione del turno decennale di rotazione per le inumazioni. Il D.P.R. 10.9.1990, n. 285, oltre a confermare le riferite possibilità, consente di non procedere affatto alla fase di inumazione qualora, allo scadere di concessioni ultraventennali, si accerti la completa mineralizzazione della salma.

E' evidente il vantaggio che da una siffatta possibilità derivi in ordine alla disponibilità di fosse di inumazione che, diversamente, verrebbero impegnate inutilmente considerata la finalità per la quale veniva imposta comunque la inumazione e cioè quella di consentire "la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere".

Per quanto riguarda, poi, un più razionale impiego del patrimonio costituito dai loculi ritengo che non



Anni '50: alla scoperta della necropoli etrusca di Spina (Fe) nelle vallette Pega, Rillo e Zavalea.

debba essere sottovalutata l'iniziativa, adottata già con il Regolamento del 1975, di limitare le concessioni a 99 anni sia pure rinnovabili.

Trattasi evidentemente di un provvedimento che non può dare vantaggi nel breve termine ma che sicuramente avrà in futuro conseguenze positive sebbene, allo stato, non quantificabili.

Ritengo che in questo settore un notevole contributo possono fornirlo le Autorità comunali con la limitazione della durata delle concessioni al tempo minimo necessario affinché, in relazione alle condizioni ambientali locali, si possa ragionevolmente prevedere che la quasi totalità delle salme venga completamente mineralizzata. Non bisogna, al riguardo trascurare il fatto che il limite di 99 anni rappresenta un massimo e pertanto va adottato solo in quelle realtà nelle quali la sua adozione non comporti difficoltà per l'Amministrazione a soddisfare le richieste.

Certamente non agevola la soluzione dei problemi la sempre crescente preferenza, da parte delle popolazioni, di questo tipo di sepoltura a scapito della inumazione ed ancor più della cremazione e ciò nonostante la Chiesa cattolica abbia rimosso, da circa trent'anni, ogni remora a questo tipo di trattamento dei cadaveri, il che sta ad indicare quanto sia difficile modificare le profonde tradizioni culturali degli italiani in tema di pietà verso i defunti anche se, bisogna convenire, nulla, o quasi, si è fatto per una adeguata informazione sulla rinnovata posizione della Chiesa.

In verità, in fase di predisposizione del nuovo Regolamento, un tentativo da parte del Ministero fu fatto, anche su sollecitazione di Associazioni aventi tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. Preoccupato, infatti, della sempre crescente necessità di reperire nuove aree per l'ampliamento dei cimiteri esistenti o per la costruzione di nuovi, individuazione peraltro quasi mai agevole, interpellò le competenti Autorità ecclesiastiche circa la possibilità che a cura dei Parroci, con le modalità ritenute dagli stessi più opportune, venissero informati i fedeli del mutato atteggiamento della Chiesa nei confronti della cremazione. Non si ebbe riscontro positivo con la motivazione che non rientrava tra i compiti del clero propagandare una siffatta pratica.

Il nuovo Regolamento può, in materia, fornire un contributo, se non alla soluzione ottimale del problema, quanto meno ad un suo alleggerimento. E esso, infatti, rispetto al precedente consente di estendere la pratica della cremazione in presenza di semplice dichiarazione del coniuge o parente più prossimo, di essere a conoscenza della volontà del de cuius, fino al momento del decesso, di essere cremato nonchè, in assenza di espres-

sa volontà contraria dello stesso, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo.

L'estensione della casistica dovrebbe consentire un miglioramento del rapporto tra i casi di cremazione e gli altri tipi di sepoltura. Il condizionale è d'obbligo per quanto si è già detto circa l'atteggiamento della gente in occasione del decesso di un congiunto.

### **Proposte di intervento legislativo**

La notevole incidenza dei casi di salme rinvenute saponificate al termine del turno decennale di inumazione pone, indubbiamente, problemi di non facile risoluzione: in primo luogo perchè un eventuale prolungamento del turno di rotazione non servirebbe ad altro che a rendere indisponibili ulteriormente fosse per successive inumazioni e quindi necessità di disporre di aree cimiteriali sempre più estese. D'altro canto non si può prescindere dai radicati sentimenti di pietà nei confronti dei defunti da parte delle nostre popolazioni per le quali ogni innovazione in materia è vista con estrema diffidenza.

Si tratta in sostanza di individuare soluzioni che conciliano le due esigenze.

La natura della trasformazione subita dalla salma sta ad indicare che la causa principale debba farsi risalire alle condizioni ambientali in cui viene ad essere collocato il feretro, essenzialmente un ambiente eccessivamente umido che ostacola la circolazione di aria tra l'interno della cassa e l'esterno. Fenomeno accentuato dalle modalità costruttive della cassa quali l'impiego di imbottiture e di vernici impermeabili e resistenti nonchè spessori delle tavole superiori al minimo prescritto e le essenze impiegate.

Per quanto riguarda questi ultimi aspetti si ritiene che sia possibile intervenire con atti amministrativi in quanto eventuali prescrizioni nel settore non contrasterebbero con le disposizioni del D.P.R. 285/90.

Più delicato appare un eventuale intervento per la correzione delle condizioni ambientali.

Il sistema più semplice e che presenta, tra l'altro, il vantaggio di non comportare oneri aggiuntivi, potrebbe consistere in un contenimento della profondità della fossa. Si tratta cioè di verificare, preliminarmente, se i 2 metri stabiliti per la profondità minima della stessa siano assolutamente indispensabili ovvero in che termini tale misura possa essere ridotta valutando i possibili riflessi positivi della eventuale riduzione attuata sulla limitazione del fenomeno. In ogni caso si tratterebbe di avviare la procedura, peraltro, non semplice nè breve di modifica del corrispondente articolo del Regolamento.

E' evidente che ci sarà convenienza a pervenire alla suddetta soluzione se esistono, non proprio la certezza,

ma almeno buone probabilità che il fenomeno possa, per questa via, essere adeguatamente contrastato. Sarà quindi necessario far precedere l'iter per la modifica del Regolamento da una indagine, la più estesa possibile, su quanto viene praticato in altri Paesi e valutare i risultati ottenuti in situazioni paragonabili a quella italiana.

Per favorire il processo di mineralizzazione, il Ministero emanò una circolare con la quale veniva stabilito che le lastre di marmo utilizzate per la copertura delle fosse non dovessero interessare più dei due terzi della superficie della fossa stessa. Tra i provvedimenti amministrativi possibili, si potrebbe ipotizzare anche una ulteriore riduzione della superficie di dette lastre.

L'introduzione nelle cavità corporee, all'atto del seppellimento di sostanze favorevoli alla mineralizzazione potrebbe certamente comportare un contenimento del fenomeno ma anche per questo vanno effettuati i necessari accertamenti sulla natura dei prodotti da impiegare e sulla loro efficacia.

Le soluzioni finora prospettate sono tali da non far prevedere reazioni negative da parte dei familiari dei deceduti.

Problemi di ben altra natura sorgono quando si passa alla valutazione di quelle che possono essere le possibilità di intervento diretto sui resti mortali rinvenuti non completamente mineralizzati all'atto della esumazione o estumulazione e della estensione del concetto di resto mortale alla salma saponificata.

Vengono, al riguardo, prospettate due soluzioni: l'aggiunta di sostanze che possano favorire l'instaurarsi del fenomeno della mineralizzazione e la sua accelerazione oppure la cremazione.

La prima soluzione, come già ipotizzato nel caso di intervento su una salma fresca, non dovrebbe comportare ostacoli derivanti da un atteggiamento di diniego da parte dei familiari.

Sono invece ipotizzabili difficoltà notevoli per la soluzione alternativa e cioè la cremazione. Non va infatti sottovalutata la circostanza che la salma saponificata, ad esempio, conserva le proprie sembianze e che il tempo trascorso fa presumere l'esistenza di parenti prossimi che nella maggioranza dei casi non accetterebbero la soluzione prospettata.

Si pensa, a tale riguardo, di limitare la cremazione ai casi in cui venga richiesta dai familiari la reinumazione o la ritumulazione della salma. E' presumibile che l'ipotesi sia applicabile quasi esclusivamente ai casi di inesistenza in vita di familiari interessati al destino finale della salma.

E' facile prevedere che i casi per i quali esisterebbero possibilità concrete di intervento siano estremamente limitati e tali comunque da non comportare vantaggi

sensibili. Tutto ciò a prescindere dagli aspetti giuridici, sempre da verificare, circa la possibilità di procedere alla cremazione di una salma saponificata in presenza, ad esempio, di volontà espressa in vita dal de cuius, di non voler essere cremato dopo la morte.

Quanto poi all'ipotesi di assimilazione di salme saponificate alle parti anatomiche di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, del 25 maggio 1989 è evidente che si tratterebbe di un artificio per poter, in definitiva, pervenire alla cremazione della salma con tutte le difficoltà appena evidenziate con l'aggravante della remora, da parte dei familiari di veder considerata la salma del congiunto alla stregua di un rifiuto.

Non sembra che la soluzione prospettata possa essere percorsa con possibilità di successo. Ritengo comunque che la ipotizzata assimilabilità necessiti preliminarmente di pronuncia in tal senso da parte di una Commissione multidisciplinare ad hoc e successivamente sancita da un apposito provvedimento legislativo.

In conclusione si può ritenere che delle proposte di modifiche al D.P.R. 285/90 formulate dall'AMSEFC e finalizzate a favorire la mineralizzazione delle salme, fermo restando quanto già detto sulle modalità ed i tempi necessari per la loro introduzione, possano essere esplorate con buone probabilità di pervenire ad un accoglimento delle stesse, quella relativa alla prescrizione della scarsa durabilità dei materiali utilizzati nella costruzione di feretri destinati alla inumazione o alla cremazione delle salme; quelle relative alla possibilità di impiego di sostanze ad azione antiputrefattiva per un primo limitato lasso di tempo e favorevoli alla mineralizzazione successivamente, sia pure dopo i necessari accertamenti per l'individuazione di quelle che rispondono bene allo scopo ma che allo stesso tempo non presentino rischi per la salute degli operatori e danni per l'ambiente, ed alla fase in cui consentire il trattamento specifico della salma; quella relativa al contenimento della profondità delle fosse per inumazione, salva la necessità di una verifica nella sede appropriata, che la scelta operata sia compatibile con le esigenze di tutela della salute degli operatori e dei visitatori.

Altre ipotesi di modifica del Regolamento, quale la cremazione dei resti mortali non completamente mineralizzati o salme saponificate, non sembrano, al momento, percorribili con prospettive di giungere a buon fine considerato anche il contesto in cui operiamo lascia prevedere un'applicazione molto limitata di una siffatta possibilità il che non vuole significare un'esclusione a priori, di iniziative finalizzate all'accertamento di possibili interventi anche in detto ambito.